

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 378

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse assegnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese

(Parere ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448)

—————

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 24 maggio 2004)

—————



Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

RELAZIONE PER LE COMMISSIONI PARLAMENTARI

OGGETTO: Applicazione articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Fondo unico per gli incentivi alle imprese.

1. L'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - collegato alla finanziaria 1999 - prevede che le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti gli interventi alle imprese gestiti dal Ministero delle attività produttive affluiscono ad un apposito Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese.
E' altresì previsto che con decreto del Ministro delle attività produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sia effettuata la ripartizione delle risorse globalmente assegnate ai vari interventi.
2. Tale disposizione consente:
 - una maggiore trasparenza degli interventi, in quanto tutte le somme destinate dal bilancio agli incentivi alle imprese sono facilmente individuabili;
 - una migliore elasticità della gestione degli incentivi, in quanto saranno possibili compensazioni tra i vari interventi nell'ambito dello stanziamento complessivo assegnato. La gestione delle risorse non avverrà più per singoli capitoli, ma per interventi.
3. Per il 2004 il "Fondo per gli incentivi alle imprese" corrisponde al capitolo 7420 dello stato di previsione del Ministero i cui stanziamenti nel triennio 2004/2006 sono i seguenti:

(in euro)

INTERVENTO	2004	2005	2006
Importo globale da bilancio 2004/2006	3.087.939.133	3.876.465.581	587.143.063

Gli importi derivano:

- dagli stanziamenti preesistenti pari a € 3.035.939.133 per il 2004, € 3.826.465.581 per il 2005 e € 537.143.063 per il 2006

- dal rifinanziamento globale del Fondo per gli incentivi alle imprese disposto con la tabella D della finanziaria 2004 pari a 150 milioni euro nel triennio (50 milioni per il 2004, 50 milioni per il 2005 e 50 milioni per il 2006)
- dal rifinanziamento specifico disposti in tabella D) dalla legge finanziaria 2004: per gli interventi della legge 752/1982: articolo 9 (programmi di ricerca: € 1.000.000) e articolo 17 (ricerca mineraria all'estero: €1.000.000)
- dal rifinanziamento disposto dalla finanziaria 2004 per gli interventi per l'industria aeronautica (articolo 4 comma 176 - tabella 1 finanziaria) limite di impegno a partire dal 2005 (anno terminale 2019) di 50 milioni di euro, e limite di impegno a partire dal 2006 (anno terminale 2020) di 50 milioni di euro.

4. Per quanto riguarda le disposizioni della finanziaria 2004 occorre anche tener conto che in base al comma 129 dell'articolo 4 gli interventi relativi al decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 e quelli relativi alla programmazione negoziata per patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma, potranno essere rifinanziati, previa delibera del CIPE, a valere sulle disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge finanziaria 2003. Sulla base di tale disposizione nella finanziaria 2004 non sono stati previsti nel bilancio del Ministero delle attività produttive stanziamenti aggiuntivi per gli interventi della legge 488/92 e della programmazione negoziata.

5. Ai fini della ripartizione delle risorse si propone di seguire i seguenti criteri:

- di non modificare gli stanziamenti specifici per l'industria aeronautica disposti dalla legge finanziaria 2004 (articolo 4 comma 176 - tabella 1): limite di impegno a partire dal 2005 di 50 milioni di euro, e limite di impegno a partire dal 2006 di 50 milioni di euro
- di non modificare gli stanziamenti definiti per gli anni 2004 e 2005 in sede di riparto del Fondo unico per gli incentivi alle imprese del 2003 (D.M. 30 maggio 2003 come modificato dal D.M. 3 novembre 2003)
- di ripartire secondo lo schema seguente lo stanziamento aggiuntivo di 152 milioni di euro nel triennio 2004/2006 disposto con la tabella D della finanziaria 2004 per il Fondo per gli incentivi alle imprese (ivi compresi gli stanziamenti specifici per il settore minerario disposti dalla legge finanziaria 2004 (tabella D): legge 752/1982 articolo 9 (programmi di ricerca: € 1.000.000) e articolo 17 (ricerca mineraria all'estero: €1.000.000).

(in euro)

INTERVENTO	2004	2005	2006
Agevolazioni per l'innovazione tecnologica: legge 17 febbraio 1982, n. 46	42.000.000	23.408.000	23.408.000
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese: legge 662/96 art. 2 comma 100 lettera a) e legge 266/97 art. 15	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Finanziamento programma IPI: art. 14 legge 5 marzo 2001, n. 57	(1)	16.592.000	16.592.000
Totale	52.000.000	50.000.000	50.000.000

(1) Per il 2004 lo stanziamento è già previsto nel decreto di riparto del Fondo unico per gli incentivi alle imprese del 2003 (D.M. 30 maggio 2003 come modificato dal D.M. 3 novembre 2003)

Per un esame della situazione dei tre interventi e sulle conseguenti necessità di rifinanziamento si rinvia alle schede allegate.

Sulla base di tali criteri la ripartizione del fondo unico è quella risultante dall'allegato al decreto.

Nell'allegato sono riportati i dati contabili riferiti ai vari interventi con le modifiche apportate rispetto alla legislazione vigente.

6. A partire dal 1° luglio 2000 una parte degli interventi a suo tempo gestiti dal Ministero è stata conferita alle Regioni in applicazione del decreto legislativo 112/98. Allo stato il trasferimento non ha ancora interessato le Regioni a statuto speciale: Sicilia e Valle d'Aosta che non hanno ancora provveduto ad adeguare gli statuti. Sebbene sia prevedibile che nel corso dell'anno 2004 il processo di conferimento delle funzioni sia completato anche per le dette Regioni appare opportuno stabilire, nel decreto di riparto delle risorse, una clausola di salvaguardia che consenta il concreto avvio degli interventi nel caso in cui vi fossero dei ritardi nel conferimento delle funzioni a tali regioni. Si è quindi previsto che gli stanziamenti riferiti alle Regioni a statuto speciale saranno utilizzati dal Ministero delle attività produttive, in caso di mancato trasferimento delle funzioni, per gli interventi di seguito indicati:

INTERVENTO	PERCENTUALE FONDI DA ASSEGNARE
Art. 13 del D.L. n. 79/1997 convertito con L. 28 maggio 1997, n. 140 - "Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali" (così come modificata dalla Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 17)	14,70
Legge 27 dicembre 1997 n. 449 - Art. 11 - "Interventi a favore del commercio e turismo" (così come modificata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 145 comma 74 legge finanziaria 2001)	19,10
Legge 7 agosto 1997, n. 266 - Art. 8 c. 2 - "Incentivi automatici"	66,20

La predetta quantificazione, è riferita solo agli stanziamenti che saranno attribuiti alle Regioni Sicilia e Valle d'Aosta.


Le percentuali indicate riprendono quelle fissate per gli anni passati, con la modificazione della percentuale relativa agli interventi della legge 266/97 in quanto si ritiene opportuno, al fine di semplificare le procedure, accorpate gli stanziamenti che nel passato erano previsti per detta legge e per la legge 341/95.

In effetti, trattasi di strumenti analoghi che si differenziano solo per le aree di intervento: la legge 341/95 è riservata alle aree depresse, mentre la 266/97 è applicabile a tutte le aree, comprese, quindi, quelle depresse. Al momento, tuttavia,

poiché la disposizione si applicherà praticamente alla sola Sicilia (tenuto conto che nell'ultimo bando del gennaio 2002 - relativo ai fondi del 2001 - le domande-prenotazioni presentate nella Regione Valle d'Aosta sono state complessivamente solo 9) la differenziazione perde di significato. E' da considerare, infine, che essendo scaduta l'autorizzazione comunitaria alla concessione degli aiuti per la legge 341/95 occorrerebbe procedere ad una nuova notifica della misura, mentre applicando solo la legge 266/97 gli aiuti possono essere concessi sulla base del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione delle Comunità Europee relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

In considerazione che per gli stanziamenti relativi agli anni 2002 e 2003 non è stato possibile indire i relativi bandi si procederà ad attivare un bando unico per le due normative.

7. Qualora si dovessero presentare nell'esercizio particolari esigenze il Ministero si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche operando sulla base di quanto previsto dalla contabilità generale dello Stato per gli spostamenti di fondi nell'ambito della stessa Unità previsionale di base.
8. Per assicurare una maggiore flessibilità al sistema non si ritiene di ripartire, così come già fatto in passato, tra i vari interventi lo stanziamento di "cassa" che sarà utilizzato sulla base delle necessità effettive dei vari interventi.
9. Si allega la bozza del decreto del Ministro delle attività produttive che si intende adottare.



**AGEVOLAZIONI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA:
LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N. 46**

ESERCIZIO 2004

L'introduzione nell'ambito del fondo per l'innovazione tecnologica (FIT) di politiche differenziate per i settori a elevata tecnologia (Bandi tematici tecnologici e territoriali della legge 46/82) ed il sempre più diffuso ricorso a strumenti di sostegno che accompagnano il programma dalla fase di sviluppo precompetitivo alla industrializzazione (*Pacchetti integrati di agevolazioni - PIA innovazione*), oltre alle misure di finanziamento - anticipazioni finanziarie pubbliche a banche e intermediari finanziari, finalizzate all'acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza - predisposte dal Ministero delle Attività Produttive per favorire l'accesso al capitale di rischio, oltre che delle PMI delle aree svantaggiate, di nuove imprese con progetti di sviluppo innovativi e a elevato impatto tecnologico, **testimoniano la centralità attribuita dal Ministero delle attività produttive alla nascita e al rafforzamento di imprese innovative.**

In tale contesto, analizzando il rapporto stanziamento/impegni, tenuto conto anche della già avvenuta approvazione di tutti i programmi FIT ordinario ammissibili presentati entro il 17 marzo 2002 (data precedente alla interruzione delle istruttorie da parte delle banche), al 31 dicembre 2003 non risultano disponibili risorse finanziarie residue sia a copertura dei progetti giacenti del FIT ordinario (n. 1198 domande inevase relative ai progetti non istruiti dalle Banche che risultano datati a partire dal 18 marzo 2002 e che prevedono richieste di agevolazioni pari a circa 2.500 milioni di euro), sia per nuove iniziative.

Nel passato esercizio, infatti, sono state impegnate tutte le risorse disponibili per la procedura ordinaria (690 M€) e per il 1° bando PIA innovazione (232 M€), nonché accantonate tutte le risorse per le relative istruttorie e gestioni bancarie. L'operatività della legge 46/82 ordinaria è attualmente sospesa (D.M. 13 gennaio 2003), mentre sono stati emanati o sono in corso di emanazione i bandi programmati nel passato esercizio. Per il completamento della programmazione dei bandi predetti, approvati nel luglio 2003 sulla base anche delle disponibilità derivanti dalle procedure di recupero dei fondi previste dalla legge n. 273/02 che non si sono potute attivare, tutte le nuove risorse che potranno essere recuperate (42 M€ per l'esercizio in corso) a seguito del riparto delle disponibilità aggiuntive del Fondo Unico per gli incentivi alle imprese ex art. 52 della legge 23/12/98, n. 448 potranno contribuire alla relativa copertura finanziaria.

Le risorse per emanare altri bandi e per avviare la selezione dei programmi presentati dopo il 17 marzo 2002, nonché per ridare auspicabilmente operatività al FIT ordinario - seguito anche delle modifiche della direttiva 16 gennaio 2001 in corso di predisposizione - troveranno invece copertura, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 della legge 326/2003, nell'operazione di cartolarizzazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 448/98, del portafoglio crediti composto da crediti agevolati concessi alle imprese che hanno realizzato programmi di innovazione tecnologica a valere sulla legge 46/82, che il Ministero delle attività produttive ha in corso di predisposizione con il Ministero dell'economia e delle finanze e nelle disponibilità aggiuntive derivanti dal riparto del Fondo Unico per gli incentivi alle imprese ex art. 52 della legge 23/12/98.

del
Pisv.

Ministero delle Attività Produttive seguì nella n.

**FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE:
 LEGGE 662/96 ART. 2 COMMA 100 LETTERA A) E LEGGE 266/97 ART. 15**

SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITA' PER IL BIENNIO 2004/2005

Alla data del 31 dicembre 2003 le disponibilità impegnabili del Fondo ammontano a 37,9 milioni di euro.

Potranno inoltre rendersi nuovamente disponibili, orientativamente dal giugno 2005, per effetto della controgaranzia del Fondo Europeo degli Investimenti risorse per circa 7,5 milioni di euro.

Limitatamente all'attuale portafoglio, si renderanno disponibili per finanziamenti e rate rimborsate risorse per circa 34 milioni di euro nel 2004 e per almeno 13 milioni di euro nel 2005.

Le risorse impegnate nel corso del secondo semestre del 2003 ammontano a 32,5 milioni di euro con una media mensile pari a circa 6,5 milioni di euro non considerando il mese di agosto.

Ipotizzando negli anni 2004 e 2005 un andamento in linea con quello del secondo semestre del 2003 e del primo trimestre 2004 e tenuto altresì conto della recente riduzione del limite di importo massimo garantito da 1.000.000,00 a 500.000,00 euro, si stimano nuovi impegni, per operazioni accolte, pari a circa 135 milioni di euro complessivi per il biennio (pari 5,7 milioni di euro al mese).

Infine, nel 2003 gli accantonamenti per nuove insolvenze (n° 51) sono stati pari a 7,6 milioni di euro (pari a circa 630.000 euro al mese).

Ciò premesso, si riportano di seguito le previsioni delle risorse disponibili per il biennio 2004/2005 relativamente a ciascun semestre di attività.

(importi in migliaia di euro)

Disponibilità al 30/6/2004 :	17.001,00
(importo comprensivo delle risorse svincolate con il I° contratto FEI)	
Disponibilità al 31/12/2004 :	- 3.896,00
(importo comprensivo delle risorse svincolate con il I° contratto FEI)	
Disponibilità al 30/6/2005 :	- 27.794,00
(importo comprensivo delle risorse svincolate con il I° e II° contratto FEI)	
Disponibilità al 31/12/2005 :	- 59.193,00
(importo comprensivo delle risorse svincolate con il I° e II° contratto FEI)	

I dati sopra riportati evidenziano come l'operatività del Fondo, con le attuali risorse, si interromperebbe prima della fine del corrente anno.

Al fine di garantire l'operatività del Fondo per l'intero anno 2004 ed almeno per i primi mesi del 2005 si rende necessario prevedere ulteriori risorse a valere sulle disponibilità previste dalla finanziaria 2004 per il Fondo unico per gli incentivi alle imprese.

del
 Prov.
 Ministero delle Attività Produttive seguito nota n.
 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. - S.

**FINANZIAMENTO PROGRAMMA IPI:
ART. 14 LEGGE 5 MARZO 2001, N. 57**

- L'Istituto per la Promozione Industriale - IPI, che opera sulla base degli indirizzi e sotto la vigilanza del Ministero delle Attività Produttive, svolge i propri compiti istituzionali sulla base di programmi annuali deliberati dall'Assemblea dei Soci ed approvati dal Ministro delle Attività Produttive ai sensi dell'art. 17 comma 1 della legge 7 aprile 1995, n. 104.
- Le attività relative ai programmi annuali dell'IPI vengono finanziate dal Ministero delle Attività Produttive a valere sulle seguenti leggi:
 - L. 5 marzo 2001 n. 57, che attiva il "Fondo unico per gli incentivi alle imprese" di cui alla L. 448/98, art. 52;
 - L. 289/02, art. 60, comma 3, che ha istituito presso il Ministero delle Attività Produttive un Fondo cui affluiscono le risorse assegnate alla L. 488/92 e quelle riguardanti gli strumenti della Programmazione Negoziata.
- Con delibera dell'Assemblea dei Soci del 26 novembre 2003 - nella quale il Ministero detiene la maggioranza assoluta delle quote associative - sono state approvate le linee programmatiche dell'Istituto per il triennio 2004-2006 che prevedono un fabbisogno finanziario per gli anni 2005 e 2006, a valere sul fondo di cui alla presente proposta di riparto, di importo uguale a quello previsto per il corrente anno.

Per l'anno 2004 sulla base di quanto disposto dal decreto del Ministro di approvazione del relativo programma di attività del 20 dicembre 2002, come modificato e integrato dalla successiva direttiva dell'11 novembre 2003, il contributo ministeriale concesso ammonta a complessivi 22,497 milioni di euro come di seguito specificato:

	<i>Milioni di euro</i>
- L. 5 marzo 2001 n. 57, che attiva il "Fondo unico per gli incentivi alle imprese" di cui alla L. 448/98, art. 52	16,592
- L. 289/02, art. 60, comma 3, che ha istituito presso il Ministero delle Attività Produttive un Fondo cui affluiscono le risorse assegnate alla L. 488/92 e quelle riguardanti gli strumenti della Programmazione Negoziata	5,905

- Al fine di garantire continuità all'azione dell'IPI e consentire allo stesso Istituto di programmare adeguatamente i propri impegni, si valuta opportuno appostare, in via programmatica, nel decreto di riparto in commento a favore dell'IPI per le annualità 2005 e 2006 l'importo di 16,592 milioni di euro.

PG	INTERVENTI	ANNO 2004			ANNO 2005			ANNO 2006		
		Importi a legislazione vigente	Stanziameti aggiuntivi finanziaria 2004	TOTALE	Importi a legislazione vigente	Stanziameti aggiuntivi finanziaria 2004	TOTALE	Importi a legislazione vigente	Stanziameti aggiuntivi finanziaria 2004	TOTALE
1	Cofinanziamento programmi regionali commercio e turismo art. 16 legge 7 agosto 1997, n. 266, ivi compresi, gli interventi previsti dall'art. 52 comma 80 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002)	36.791.380	-	36.791.380	50.000.000	-	50.000.000	-	-	-
2	Cofinanziamento dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali e sovraregionali: art. 5 legge 29 marzo 2001, n. 135	36.791.380	-	36.791.380	50.000.000	-	50.000.000	-	-	-
3	Incentivi fiscali al commercio: art. 11 legge 27 dicembre 1997, n. 449 (somme da trasferire alle regioni)	15.493.707	-	15.493.707	-	-	-	-	-	-
	Totale interventi settore commerciale	89.076.467	-	89.076.467	100.000.000	-	100.000.000	-	-	100.000.000

PG	INTERVENTI	ANNO 2004			ANNO 2005			ANNO 2006		
		Importi a legislazione vigente	Stanziamanti aggiuntivi finanziaria 2004	TOTALE	Importi a legislazione vigente	Stanziamanti aggiuntivi finanziaria 2004	TOTALE	Importi a legislazione vigente	Stanziamanti aggiuntivi finanziaria 2004	TOTALE
da 4 a 17	Interventi per l'aeronautica e per l'industria aerospaziale e duale: legge 24 dicembre 1986, n. 808 e relativi rifinanziamenti, e art. 1 lett. a) e b) ed art.2 legge 11 maggio 1999, n.140	590.582.063	-	590.582.063	600.763.581	-	600.763.581	537.143.063	-	537.143.063
	Totale interventi settore aeronautico	590.582.063	-	590.582.063	600.763.581	-	600.763.581	537.143.063	-	537.143.063
18	Agevolazioni per l'innovazione tecnologica: legge 17 febbraio 1982, n. 46	58.876.000	42.000.000	100.876.000	-	23.408.000	23.408.000	-	23.408.000	23.408.000
	Totale interventi ricerca e sviluppo	58.876.000	42.000.000	100.876.000	-	23.408.000	23.408.000	-	23.408.000	23.408.000
20	Incentivi per la promozione industriale di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 anche nelle aree interessate da crisi di comparto industriale come previsto dall'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003)	20.272.999	-	20.272.999	-	-	-	-	-	-

INTERVENTI	ANNO 2004			ANNO 2005			ANNO 2006		
	Importi a legislazione vigente	Stanzamenti aggiuntivi finanziaria 2004	TOTALE	Importi a legislazione vigente	Stanzamenti aggiuntivi finanziaria 2004	TOTALE	Importi a legislazione vigente	Stanzamenti aggiuntivi finanziaria 2004	TOTALE
PG									
21	Interventi per la ristrutturazione produttiva dell'industria bellica: legge 19 luglio 1993, n. 237	16.411.000	16.411.000	-	-	-	-	-	-
22	Interventi per lo sviluppo di un polo di attività industriali ad alta tecnologia nel territorio del comune di Genova: art. 145 comma 52 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), come modificato dal comma 15 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004)	5.164.569	5.164.569	-	-	-	-	-	-
	Totale interventi per la ristrutturazione e riconversione industriale	41.848.568	41.848.568	-	-	-	-	-	-

PG	INTERVENTI	ANNO 2004			ANNO 2005			ANNO 2006		
		Importi a legislazione vigente	Stanzamenti aggiuntivi finanziaria 2004	TOTALE	Importi a legislazione vigente	Stanzamenti aggiuntivi finanziaria 2004	TOTALE	Importi a legislazione vigente	Stanzamenti aggiuntivi finanziaria 2004	TOTALE
26	Incentivi alle attività produttive: art. 1 comma 2 del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488	1.886.839.000	-	1.886.839.000	413.000.000	-	413.000.000	-	-	-
28	Programmazione negoziata per patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma	40.000.000	-	40.000.000	2.712.702.000	-	2.712.702.000	-	-	-
	Totale interventi per le aree depresse	1.926.839.000	-	1.926.839.000	3.125.702.000	-	3.125.702.000	-	-	-
30	Azioni positive per l'imprenditoria femminile: legge 25 febbraio 1992, n. 215	51.645.690	-	51.645.690	-	-	-	-	-	-
	Totale interventi per l'imprenditoria femminile	51.645.690	-	51.645.690	-	-	-	-	-	-

PG	INTERVENTI	ANNO 2004			ANNO 2005			ANNO 2006		
		Importi a legislazione vigente	Stanziamanti aggiuntivi finanziaria 2004	TOTALE	Importi a legislazione vigente	Stanziamanti aggiuntivi finanziaria 2004	TOTALE	Importi a legislazione vigente	Stanziamanti aggiuntivi finanziaria 2004	TOTALE
31	Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano: art. 16 legge 7 agosto 1997, n. 266	39.856.690	-	39.856.690	-	-	-	-	-	-
32	Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese: legge 662/96 art. 2 comma 100 lettera a) e legge 266/97 art. 15	-	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000
33	Interventi di cui al titolo II della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (legge Marcora sulla cooperazione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Interventi per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico: art. 103 comma 5 legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001)	57.700.000	-	57.700.000	-	-	4.131.655	4.131.655	-	-

PG	INTERVENTI	ANNO 2004			ANNO 2005			ANNO 2006		
		Importi a legislazione vigente	Stanziamanti aggiuntivi finanziaria 2004	TOTALE	Importi a legislazione vigente	Stanziamanti aggiuntivi finanziaria 2004	TOTALE	Importi a legislazione vigente	Stanziamanti aggiuntivi finanziaria 2004	TOTALE
35	Finanziamento programma IPI: art. 14 legge 5 marzo 2001, n. 57	16.592.000	-	16.592.000	-	16.592.000	16.592.000	-	16.592.000	16.592.000
36	Interventi per lo sviluppo dell'economia informatica nelle PMI: art. 8 comma 1 legge 12 dicembre 2002, n. 273	9.240.000	-	9.240.000	-	-	-	-	-	-
37	Incentivi per il settore delle fonderie: art. 12 comma 1 legge 12 dicembre 2002, n. 273	13.500.000	-	13.500.000	-	-	-	-	-	-
38	Interventi per il potenziamento delle infrastrutture di approvvigionamento di gas naturale: art. 27 comma 4 legge 12 dicembre 2002, n. 273	136.051.000	-	136.051.000	-	-	-	-	-	-
	Totale altri interventi	277.071.345	10.000.000	287.071.345	-	26.592.000	26.592.000	-	26.592.000	26.592.000
	TOTALE	3.035.939.133	52.000.000	3.087.939.133	3.826.465.581	50.000.000	3.876.465.581	537.143.063	50.000.000	587.143.063



Il Ministro delle Attività Produttive

- VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” ed in particolare l’articolo 52 che ha previsto che le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti gli interventi alle imprese gestiti dal Ministero delle attività produttive, affluiscono ad un apposito Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese da ripartire tra i vari interventi con decreto del Ministro delle attività produttive previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;
- VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 351 concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze relativo alla “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2004” e che prevede, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, il Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese con uno stanziamento sul capitolo 7420 di € 3.087.939.133 in termini di competenza;
- RITENUTO opportuno ripartire lo stanziamento complessivo tra i vari interventi agevolativi;
- CONSIDERATO che una parte degli interventi a suo tempo gestiti dal Ministero è stata conferita, in applicazione del decreto legislativo 112/98, alle Regioni, ma che detto trasferimento non ha ancora interessato le Regioni Sicilia e Valle d’Aosta che non hanno adeguato i loro statuti, e che, sebbene sia da prevedere che nel corso del 2004 il conferimento sarà completato, appare opportuno precisare che nel caso in cui vi fossero dei ritardi, la quota degli stanziamenti che sarà attribuita a dette Regioni e che non possa essere trasferita sarà utilizzata dal Ministero delle attività produttive per i vari interventi sulla base di percentuali prestabilite;
- SENTITE le Commissioni parlamentari competenti;

DECRETA

ART. 1

La ripartizione tra i vari interventi delle risorse globalmente assegnate, in termini di competenza, allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per gli interventi agevolativi alle imprese è quella risultante dall'allegato.

ART. 2

Le maggiori somme che confluiranno al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese per effetto di variazioni di bilancio saranno attribuite agli interventi di competenza. Per eventuali variazioni tra gli interventi dovute ad intervenute nuove esigenze si procederà sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

ART. 3

Qualora ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 112/98, nel corso dell'anno 2004, non venga completato il conferimento delle funzioni in materia di incentivi alle imprese alle Regioni Sicilia e Valle d'Aosta, la ripartizione tra i vari interventi dei fondi di competenza di dette Regioni, avverrà sulla base delle seguenti percentuali:

INTERVENTO	PERCENTUALE FONDI DA ASSEGNARE
Art. 13 del D.L. n. 79/1997 convertito con L. 28 maggio 1997, n. 140 - "Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali" (così come modificata dalla Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 17)	14,70
Legge 27 dicembre 1997 n. 449 - Art. 11 - "Interventi a favore del commercio e turismo" (così come modificata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 145 comma 74 legge finanziaria 2001)	19,10
Legge 7 agosto 1997, n. 266 - Art. 8 c. 2 - "Incentivi automatici"	66,20

Le suindicate percentuali si applicheranno anche agli stanziamenti relativi agli anni 2002 e 2003 non ancora utilizzati.

ART. 4

Il decreto viene comunicato alla Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO

Interventi per il settore commerciale (piani di gestione 1-3)

INTERVENTO	2004	2005	2006
Cofinanziamento programmi regionali commercio e turismo art. 16 legge 7 agosto 1997, n. 266, ivi compresi, gli interventi previsti dall'art. 52 comma 80 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002)	36.791.380	50.000.000	
Cofinanziamento dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali e sovraregionali: art. 5 legge 29 marzo 2001, n. 135	36.791.380	50.000.000	
Incentivi fiscali al commercio: art. 11 legge 27 dicembre 1997, n. 449 (somme da trasferire alle regioni)	15.493.707		
TOTALE	89.076.467	100.000.000	

Industria aeronautica (piani di gestione 4-17)

INTERVENTO	2004	2005	2006
Interventi per l'aeronautica e per l'industria aerospaziale e duale: legge 24 dicembre 1986, n. 808 e relativi rifinanziamenti, e art. 1 lett. a) e b) ed art.2 legge 11 maggio 1999, n.140	590.582.063	600.763.581	537.143.063
TOTALE	590.582.063	600.763.581	537.143.063

Interventi per la ricerca e lo sviluppo (piano di gestione 18)

INTERVENTO	2004	2005	2006
Agevolazioni per l'innovazione tecnologica: legge 17 febbraio 1982, n. 46	100.876.000	23.408.000	23.408.000
TOTALE	100.876.000	23.408.000	23.408.000

Interventi di ristrutturazione e riconversione industriale (piani di gestione 20-22)

INTERVENTO	2004	2005	2006
Incentivi per la promozione industriale di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 anche nelle aree interessate da crisi di comparto industriale come previsto dall'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) (1)	20.272.999		

 del
 Pavia.
 Ministero delle Attività Produttive seguito nota n.

h

INTERVENTO	2004	2005	2006
Interventi per la ristrutturazione produttiva dell'industria bellica: legge 19 luglio 1993, n. 237	16.411.000		
Interventi per lo sviluppo di un polo di attività industriali ad alta tecnologia nel territorio del comune di Genova: art. 145 comma 52 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), come modificato dal comma 15 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) (1)	5.164.569		
TOTALE	41.848.568		

(1) In attuazione dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria 2003) parte dello stanziamento affluirà all'apposito Fondo rotativo per le imprese - Capitolo 7480.

Interventi per le aree depresse (piani di gestione 26-28)

INTERVENTO	2004	2005	2006
Incentivi alle attività produttive: art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (*)	1.886.839.000	413.000.000	
Programmazione negoziata per patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma (**)	40.000.000	2.712.702.000	
TOTALE	1.926.839.000	3.125.702.000	

(*) Su tali stanziamenti graveranno, nell'anno 2004, anche gli oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la promozione industriale (IPI) riguardanti le iniziative e le attività di assistenza connesse con gli interventi della legge 488/92 per € 3.071.347.

(**) Su tali stanziamenti graveranno, nell'anno 2004, anche gli oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la promozione industriale (IPI) riguardanti le iniziative e le attività di assistenza connesse con gli interventi della programmazione negoziata per € 2.833.653.

Imprenditoria femminile (piano di gestione 30)

INTERVENTO	2004	2005	2006
Azioni positive per l'imprenditoria femminile: legge 25 febbraio 1992, n. 215 (1)	51.645.690		
TOTALE	51.645.690		

(1) In attuazione dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria 2003) parte dello stanziamento affluirà all'apposito Fondo rotativo per le imprese - Capitolo 7480.

Altri interventi (piani di gestione 31-38)

INTERVENTO	2004	2005	2006
Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano: art. 16 legge 7 agosto 1997, n. 266	39.856.690		
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese: legge 662/96 art. 2 comma 100 lettera a) e legge 266/97 art. 15	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Interventi di cui al titolo II della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (legge Marcora sulla cooperazione)	4.131.655		
Interventi per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico: art. 103 comma 5 legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001)	57.700.000		
Finanziamento programma IPI: art. 14 legge 5 marzo 2001, n. 57	16.592.000	16.592.000	16.592.000
Interventi per lo sviluppo dell'economia informatica nelle PMI: art. 8 comma 1 legge 12 dicembre 2002, n. 273	9.240.000		
Incentivi per il settore delle fonderie: art. 12 comma 1 legge 12 dicembre 2002, n. 273	13.500.000		
Interventi per il potenziamento delle infrastrutture di approvvigionamento di gas naturale: art. 27 comma 4 legge 12 dicembre 2002, n. 273 (1)	136.051.000		
TOTALE	287.071.345	26.592.000	26.592.000

(1) In attuazione dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria 2003) parte dello stanziamento affluirà all'apposito Fondo rotativo per le imprese - Capitolo 7480.

TOTALE GENERALE	3.087.939.133	3.876.465.581	587.143.063
------------------------	----------------------	----------------------	--------------------